



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

Provincia di Brescia

Via XX settembre, 32 – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS) – Tel. 0307405500 – Codice fiscale 00400530176
www.comune.palazzolosulloglio.bs.it

Determinazione n. 670 del 21-07-2025

OGGETTO: PROPOSTA DI S.U.A.P. IN VARIANTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL D.P.R. N. 160/2010, ALLA VIGENTE SECONDA VARIANTE GENERALE AL P.G.T., RELATIVO AL PROGETTO DI NUOVO IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI E SERVIZI ACCESSORI, DA REALIZZARSI IN FREGIO ALLA S.P. 99 - PROPONENTE: DITTA LUNIKGAS S.P.A. - APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA INDETTA CON PROVVEDIMENTO DI DATA 16/05/2025 - PROTOCOLLO N. 19692, EFFETTUATA IN FORMA SEMPLIFICATA E ASINCRONA AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 BIS DELLA L. N. 241/1990 E S.M.I..

Struttura proponente: SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Responsabile del Servizio : Piccitto Giovanni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E SUAP

PREMESSO che in data 04/04/2024, registrata al protocollo generale al n. 12693 del 05/04/2024, corredata da relativo progetto redatto da tecnici abilitati, è stata presentata, tramite il portale impresainungiorno.gov.it, istanza di Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) comportante variante, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e s.m.i. e dell'articolo 97 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., alla vigente seconda Variante generale al P.G.T. (Pratica S.U.A.P. n° 01572100178-29032024-1432), dalla Società Lunikgas S.p.A., con sede in via Brescia n. 42 a Cologne (BS), per il progetto di *“Realizzazione di nuovo impianto distribuzione carburanti e servizi accessori”*, da realizzarsi in fregio e nella fascia di rispetto della S.P. n. 99;

CONSIDERATO che il progetto di S.U.A.P. presentato dalla società Lunikgas S.p.A., risulta in variante alla vigente seconda Variante generale al P.G.T., approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 30 aprile 2022, il cui avviso di approvazione è stato pubblicato in data 10 agosto 2022 sul B.U.R.L. – serie avvisi e concorsi n. 32, in quanto:

- l'area oggetto d'intervento è classificata dal Piano delle Regole della vigente Variante generale al PGT, all'interno del Sistema Ambientale, negli Ambiti di valore agronomico ambientale, come *“E2 Aree agricole di salvaguardia”*, disciplinata dall'articolo 60 delle N.T.A.;
- parte dell'area stessa ricade altresì nella fascia di rispetto della S.P. n. 99;
- per quanto concerne specificamente i distributori di carburanti, l'articolo 19 delle N.T.A. del Piano delle Regole *“Norme relative alla distribuzione dei carburanti”* disciplina l'installazione degli impianti e l'esercizio dell'attività connesse alla distribuzione dei carburanti, prevedendo tra l'altro al comma 4 che:
“4. Le nuove stazioni di servizio ed impianti di distributori carburanti sono consentiti: a) all'interno del tessuto urbano consolidato esclusivamente nelle aree di pertinenza dei centri commerciali esistenti (centro commerciale Europa e centro commerciale Italmark); b) fuori dal tessuto urbano consolidato, ancorché non specificamente individuati nelle tavole del Piano delle Regole, esclusivamente nelle fasce di rispetto delle strade provinciali (S.P. 469, S.P. 573, S.P. 98, S.P. 99, S.P. 17) nel limite massimo di 1 stazione per lato della strada, a condizione che non ricadano nelle seguenti zone: Aree di salvaguardia ambientale (SA), Verde di connessione tra ambiente rurale ed edificato (VC), aree ricadenti all'interno delle zone vincolate ai sensi dell'articolo 136 – comma 1 – lett. d) e dell'articolo 142 – comma 1 – lett. c) ed f), del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”;
- il progetto prevede la realizzazione dell'impianto anche al di fuori della fascia di rispetto stradale, con inoltre anche la realizzazione di un alloggio destinato a residenza di servizio e custodia degli impianti stessi;
- la proposta di Variante è quindi limitata al Piano delle Regole con puntuali modifiche cartografiche e normative;
- l'area in disponibilità della ditta proponente ha un'estensione complessiva di 13.644 mq, dei quali circa 6.000 mq oggetto di effettiva trasformazione da destinare a impianti di distribuzione carburanti e servizi accessori all'utente. L'area ricadente complessiva oltre la fascia di rispetto stradale risulta pari a circa 9.500 mq e, tale estensione dell'area, è necessaria al fine di:
 1. poter installare le attrezzature dell'impianto di distribuzione carburanti con prodotti a limitato impatto ambientale, quale il GPL, in conformità alle distanze di sicurezza antincendio compatibili con i servizi accessori all'utente ai servizi e alle attività economiche accessorie e integrative;
 2. poter realizzare un alloggio destinato a residenza di servizio e custodia degli impianti;
 3. destinare parte dell'area a piazzale compatibile ad una adeguata viabilità interna resa necessaria da un'appropriata area destinata a parcheggio

- il nuovo insediamento sarà assoggettato alla disciplina dell'art. 19, incluso il comma 6, delle N.T.A. del Piano delle Regole, che stabilisce i parametri edilizi ed urbanistici ammissibili.
- rispetto alle N.T.A. del Piano delle Regole, quindi, la variante proposta dalla presente procedura è esclusivamente una deroga al comma 4 – lettera b), dell'articolo 19, il quale limita l'insediamento di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti all'interno delle fasce di rispetto provinciali.
- inoltre, l'area oggetto d'intervento ricade nel PTCP vigente della Provincia di Brescia negli Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico e, al riguardo, si richiama l'articolo 75 – comma 3 – lettere a) e b), delle relative NTA che prevedono: *“3. Non sono qualificate fra gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, anche se rappresentate alla tavola 5 del PTCP: a) le aree per infrastrutture a rete di livello comunale e sovra comunale, i servizi tecnologici che per loro natura devono essere collocati ad adeguata distanza dalle aree abitate; b) le aree per gli impianti e le attività la cui localizzazione è sempre ammessa dalla legge anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti ovvero è prevista dai piani settoriali sovraordinati, limitatamente alla durata, qualora prevista, della relativa autorizzazione”*;

RICHIAMATO che:

- trattandosi di proposta di S.U.A.P. comportante variante alla vigente seconda Variante generale al P.G.T., con Deliberazione di Giunta Comunale del 20 agosto 2024, n. 112, è stato avviato il procedimento di Variante, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i., alla stessa seconda Variante generale al P.G.T. e, contestualmente, il procedimento per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. della medesima proposta di S.U.A.P.;
- è stato quindi espletato il suddetto procedimento per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. – ID SIVAS n. 143120 - della suddetta proposta di S.U.A.P., che si è concluso con il Decreto dell'Autorità competente di data 30/01/2025 – protocollo n. 4341, di non assoggettabilità alla V.A.S. della proposta di S.U.A.P. in oggetto;
- tale Decreto di non assoggettabilità alla V.A.S., oltre che pubblicato all'Albo Pretorio online, sul sito internet comunale, nella sezione Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del territorio e sul sito SIVAS di Regione Lombardia – ID n. 143120, è stato trasmesso a tutti i Soggetti competenti in materia ambientale e agli Enti territorialmente e funzionalmente interessati con comunicazione protocollo n. 4431 di data 31/01/2025;
- il progetto di S.U.A.P. è quindi stato integrato in data 16/04/2025 al n. 15516 di protocollo, in funzione delle raccomandazioni contenute nel suddetto Decreto dell'Autorità competente prot. n. 4341 del 31/01/2025 di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

RICHIAMATI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme sul procedimento amministrativo” ed in particolare gli articoli 14 e seguenti, che dettano disposizioni in materia di Conferenza dei Servizi;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;
- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” e s.m.i.;
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e s.m.i. *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- gli articoli 87 e 88 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 e s.m.i.;
- la D.G.R. 09/06/2017, n. 10/6698 e la D.G.R. 11/07/2022, n. 11/6657;
- il provvedimento a firma del sottoscritto Responsabile di data 16/05/2025 – protocollo n. 19692, con il quale è stata indetta la Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14 - comma 2 - della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, con le modalità di cui all'articolo 14 - bis della legge n. 241/90, invitando a

parteciparvi le Amministrazioni ed i gestori di servizi pubblici coinvolti ivi indicati, nonché a comunicare le proprie determinazioni entro i termini previsti dall'art. 14 bis - comma 2 - lettera c), della legge n. 241/1990, ed a tal fine è stato tra l'altro comunicato:

- a) l'oggetto della determinazione da assumere, costituito dal progetto di S.U.A.P. in variante alla vigente seconda Variante generale al P.G.T., ai sensi dell'art. 97 della L.R. n.12/2005 e dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i., proposto dalla Società Lunikgas S.p.A., che prevede la realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti e servizi accessori, da realizzarsi in fregio e nella fascia di rispetto della S.P. n. 99 e, precisando, altresì, per quanto concerne l'Autorizzazione Unica Ambientale, che la stessa è stata presentata dalla ditta e trasmessa tramite il portale impresainungiorno.gov.it Istanza AUA del 18/04/2025 - protocollo n. 16061: Pratica n° 01572100178-04032025-1353 e per la medesima istanza è pervenuta, in data 02/05/2025 registrata al n. 17623 di protocollo, comunicazione di avvio del procedimento da parte della Provincia di Brescia (prot. Provincia n. 83035 del 30/04/2025);
- b) il termine perentorio di 15 giorni entro il quale le Amministrazioni coinvolte potevano richiedere, ai sensi dell'articolo 2 - comma 7 - della legge n. 214/1990 e s.m.i., integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
- c) il termine perentorio di 45 giorni entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza;
- d) che, nel caso fosse necessaria la riunione della Conferenza in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990, per la valutazione del progetto di cui sopra, la stessa si sarebbe tenuta nei successivi 10 giorni dal termine di cui al punto c), previa convocazione formale;

DATO ATTO che:

- a seguito della indizione della suddetta Conferenza di Servizi, sono pervenuti i pareri riportati nel relativo verbale protocollo n. 28409 del 18/07/2025;
- oltre ai pareri sopra riportati, non risultano pervenuti pareri dagli altri Enti/Soggetti invitati, mentre in precedenza, in data 17/04/2025 – registrato al n. 51173 di protocollo, era pervenuto per conoscenza, preventivo aggiornato da parte di Acque Bresciane Srl per l'estendimento della rete acquedotto a servizio del nuovo distributore carburanti in fregio alla S.P. 99, mentre il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia aveva già rilasciato parere favorevole condizionato in data 29/04/2024 – Prot. u.0013166 – registrato al n. 15875 di protocollo comunale del 29/04/2024;
- pertanto, ai sensi dell'articolo 14-bis - comma 4 - della Legge 241/90 e s.m.i., si ricorda che la mancata comunicazione della determinazione entro il termine fissato ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti, equivalgono ad assenso senza condizioni;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi, protocollo n. 28409 del 18/07/2025, che si allega alla presente Determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, con il quale è stata determinata la conclusione con esito favorevole della Conferenza di Servizi indetta con proprio provvedimento di data 16/05/2025 – protocollo n. 19692, relativa al progetto di Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.), presentato dalla Società Lunikgas S.p.A., con istanza in data 04/04/2024 registrata al protocollo generale al n. 12693 del 05/04/2024 (Pratica S.U.A.P. n° 01572100178-29032024-1432), corredata dal relativo progetto redatto da tecnici abilitati, comportante variante, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e s.m.i. e dell'articolo 97 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., alla vigente seconda Variante generale al P.G.T., dalla Società Lunikgas S.p.A., con sede in via Brescia n. 42 a Cologne (BS), per il progetto di *“Realizzazione di nuovo impianto distribuzione carburanti e servizi accessori”*, da realizzarsi in fregio e nella fascia di rispetto della S.P. n. 99, su area identificata al Catasto Terreni

al Foglio n. 5 – con i mappali n. 130, n. 144, n. 145, esito subordinato al rispetto delle condizioni, prescrizioni e precisazioni indicate nel medesimo verbale;

RITENUTO quindi di approvare il suddetto verbale della Conferenza di Servizi, protocollo n. 28409 del 18/07/2025;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Settore Urbanistica Arch. Giovanni Piccitto, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e sue s.m.i., attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere con il presente atto;

VISTO l'articolo 107, comma 3, lett. F, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Determinazione del Segretario Generale n. 1230 del 17/12/2024, con il quale il sottoscritto è stato confermato nell'incarico di lavoro di Elevata Responsabilità per il Settore Urbanistica e Suap, fino al 31/12/2027;

RICHIAMATO, altresì, che il Sottoscritto firmatario:

- non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente; in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

EVIDENZIATO che:

- a seguito delle opportune verifiche, risulta che il soggetto destinatario dell'atto non si trova in condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse;
- non risultano relazioni di parentela o affinità sussistenti tra gli amministratori, i soci e i dipendenti dello stesso soggetto e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti di questa Amministrazione comunale;
- eventuali possibili relazioni tra il soggetto destinatario dell'atto e amministratori o dipendenti di questa Amministrazione comunale non hanno interferito nell'individuazione del destinatario dell'atto né dell'oggetto;

RICHIAMATO il vigente PIAO, Piano Integrato di Attività e Organizzazione, ed in particolare la Sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e Trasparenza";

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. **DI APPROVARE** il verbale protocollo n. 28409 del 18/07/2025, che si allega alla presente Determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, con il quale è stata determinata la conclusione con esito favorevole della Conferenza di Servizi indetta con proprio provvedimento di data 16/05/2025 – protocollo n. 19692, relativa al progetto di Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.), presentato dalla Società Lunikgas S.p.A., con istanza in data 04/04/2024 registrata al protocollo generale al n. 12693 del 05/04/2024 (Pratica S.U.A.P. n°

01572100178-29032024-1432), corredata dal relativo progetto redatto da tecnici abilitati, comportante variante, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e s.m.i. e dell'articolo 97 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., alla vigente seconda Variante generale al P.G.T., dalla Società Lunikgas S.p.A., con sede in via Brescia n. 42 a Cologne (BS), per il progetto di *“Realizzazione di nuovo impianto distribuzione carburanti e servizi accessori”*, da realizzarsi in fregio e nella fascia di rispetto della S.P. n. 99, su area identificata al Catasto Terreni al Foglio n. 5 – con i mappali n. 130, n. 144, n. 145, esito subordinato al rispetto delle condizioni, prescrizioni e precisazioni indicate nel medesimo verbale;

3. **DI PRECISARE** che, come indicato nel sopra citato verbale protocollo n. 28409 del 18/07/2025, il rilascio del provvedimento unico ai sensi dell'articolo 97 della legge regionale 11 marzo 2005 e s.m.i. e dell'articolo 8 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e s.m.i., resta subordinato, oltre che agli adempimenti previsti dall'articolo 97 – comma 4 e comma 5-bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., al conseguimento dell'AUA, per la quale il gestore LUNIKGAS SOCIETA' PER AZIONI ha trasmesso domanda di AUA alla Provincia di Brescia (P.G. n.75855 e 75858 del 18/04/2025), sostitutiva dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di rumore e, ricordato che, rispetto a tale domanda è stato acquisito il parere favorevole in materia di rumore di ARPA-Dipartimento di Brescia nota P.G. Provincia n. 118911 del 19/06/2025);

4. **DI PRECISARE** altresì che:

- il progetto di SUAP in oggetto, con le prescrizioni contenute nei sopracitati pareri pervenuti ed acquisiti, viene approvato in variante, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e s.m.i. e dell'articolo 97 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., alla vigente seconda Variante generale al P.G.T., con l'introduzione di una specifica disciplina urbanistico – edilizia, come risulta, appunto, dai documenti e dal progetto SUAP stesso e, come prescritto dal paragrafo ***“5.3 Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (AAS)”*** della Relazione istruttoria della Provincia di Brescia per la valutazione di compatibilità con il PTCP e con il Piano Territoriale Regionale d'Area (PTRA) della Franciacorta, nonché per la verifica del corretto recepimento dei criteri ed indirizzi del PTR in materia di consumo di suolo, laddove riporta che *“Il progetto di SUAP proposto in variante si estende su un'area ricompresa negli Ambiti destinati all'Attività Agricola di Interesse Strategico-AAS della Provincia di Brescia, per una superficie complessive di 13.644 mq. così come individuati dalla Tav. 5 del PTCP. Dalla Normativa del PTCP si rileva che non sono qualificate fra gli AAS, anche se rappresentate alla tavola 5 del PTCP, le aree per infrastrutture a rete di livello comunale sovracomunale e i servizi tecnologici, che per la loro natura devono essere collocati ad adeguata distanza dalle aree abitate (art. 75, comma 3, lett. a), e le aree e gli impianti e le attività la cui localizzazione è sempre ammessa dalla legge (art. 75, comma 3, lett. b)”* e, quindi, per quanto sopra la cartografia del PdR del vigente PGT, riportante gli AAS (Tav6 del DdP), la stessa dovrà essere oggetto della sola integrazione con il perimetro del SUAP-Lunikgas, mantenendo inalterata la colorazione e retinatura di fondo già presente”;
- ai sensi dell'articolo 97 – comma 4 – della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., *“ai fini del perfezionamento della variazione urbanistica connessa al progetto approvato, il termine per il deposito degli atti in pubblica visione, previo avviso su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale, è di quindici giorni ed il termine per la presentazione di osservazioni è di quindici giorni decorrenti dallo scadere del termine di deposito degli atti in pubblica visione”*;

- ai sensi dell'articolo 97 – 5 bis -della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., trattandosi di progetto *“comportante variante alla strumentazione urbanistica, prima della definitiva approvazione della variante ad opera del consiglio comunale, il proponente deve sottoscrivere un atto unilaterale d'obbligo, con il quale si impegna a realizzare l'intervento secondo i contenuti e gli obiettivi prefissati, nonché a iniziare i relativi lavori entro nove mesi dal perfezionamento della variante, decorsi i quali il sindaco dichiara l'intervenuta decadenza del progetto ad ogni effetto, compreso quello di variante urbanistica”*;

5. **DI DISPORRE** che copia della presente determinazione, unitamente a copia del verbale e relativi allegati, sia trasmessa telematicamente a tutte le Amministrazioni coinvolte ed ai proponenti;
6. **DI DARE ATTO** che contro il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 3 - comma 4 - della legge 7 agosto 1990 - n. 241 e s.m.i., contro il presente verbale è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione di Brescia, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.

IL RESPONSABILE
Arch. Giovanni Piccitto

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

Provincia di Brescia

Via XX settembre, 32 – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS) – Tel. 0307405500 – Codice fiscale 00400530176
www.comune.palazzolosulloglio.bs.it

Determinazione n. 670 del 21-07-2025

SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

OGGETTO: PROPOSTA DI S.U.A.P. IN VARIANTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL D.P.R. N. 160/2010, ALLA VIGENTE SECONDA VARIANTE GENERALE AL P.G.T., RELATIVO AL PROGETTO DI NUOVO IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI E SERVIZI ACCESSORI, DA REALIZZARSI IN FREGIO ALLA S.P. 99 - PROPONENTE: DITTA LUNIKGAS S.P.A. - APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA INDETTA CON PROVVEDIMENTO DI DATA 16/05/2025 - PROTOCOLLO N. 19692, EFFETTUATA IN FORMA SEMPLIFICATA E ASINCRONA AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 BIS DELLA L. N. 241/1990 E S.M.I..

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 23-07-2025 per giorni 15 consecutivi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto.

Palazzolo sull'Oglio, 23-07-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Leonilde Concilio

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.